



14249-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

ELISABETTA ROSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 90/2021
ANGELO MATTEO SOCCI		CC - 18/01/2021
GASTONE ANDREAZZA	- Relatore -	R.G.N. 28788/2020
ANDREA GENTILI		
ANTONIO CORBO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 23/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI
che ha richiesto l'inammissibilità;

lette le conclusioni del difensore Avv. (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento

Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ha impugnato l'ordinanza del 31/08/2020 con cui il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame dell'ordinanza del 22/06/2020 di applicazione allo stesso della misura della custodia cautelare in carcere, in quanto facente parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di delitti di illecita compensazione di debiti tributari.

2. Con il primo motivo lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt.274, lett. c) e 292, lett. c) cod. proc. pen. e per motivazione, illogica, contraddittoria ed apparente.

In particolare, contesta il rigetto della richiesta di riesame sotto il profilo del mancanza di attualità del pericolo di reiterazione della condotta stante il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'ultima delle imputazioni provvisorie ascritte (due anni e quattro mesi). Il giudice, nello specifico, avrebbe dovuto valutare, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, se allo stato attuale permanesse la situazione di fatto che aveva agevolato la commissione del delitto, cioè se vi fossero elementi da cui trarre la conclusione che l'indagato, qualora se ne fosse presentata l'occasione, avrebbe commesso di nuovo reati della stessa specie (*periculum libertatis*). Da tali presupposti conseguirebbe dunque che quanto più tempo intercorre tra la commissione del reato e l'adozione della misura cautelare per pericolo di reiterazione, tanto più la motivazione in termini di attualità del pericolo di recidiva dovrebbe essere rafforzata.

Nel caso di specie il giudice del riesame non avrebbe motivato specificamente sul perché, da condotte risalenti a più di due anni prima, si dovrebbe dedurre l'attualità del pericolo di reiterazione; il Tribunale valorizza infatti soltanto l'indole criminosa dell'indagato, che da sola non è sufficiente a giustificare il pericolo di reiterazione, mentre avrebbe dovuto motivare in termini di certezza che l'indagato, qualora sottoposto a misure diverse dalla custodia in carcere, avrebbe commesso altri delitti della stessa specie di quello per cui si procede. L'indagato infatti, ove sottoposto agli arresti domiciliari, non avrebbe la possibilità, per avere interrotto ogni legame con gli altri indagati, di operare ulteriori truffe ai danni dell'Agenzia delle Entrate, non potendo reperire un altro professionista in possesso non solo delle conoscenze tecniche relative ma anche delle credenziali abilitate per inviare detti atti.

3. Con il secondo motivo denuncia la nullità dell'impugnata ordinanza per violazione degli artt.125, 274, lett.a) e 292, lett.c) e c) *bis* cod. proc. pen. in relazione

all'art.275, comma 3-bis per mancata applicazione della norma e per difetto di motivazione quanto al pericolo di inquinamento probatorio.

Il G.i.p. da un lato e il Tribunale del riesame dall'altro hanno dedotto tale pericolo dalle plurime iniziative aggressive messe in atto dall'indagato nei confronti di uno dei concorrenti ((omissis)) nei reati per cui si procede; la difesa rileva di contro che, da un lato, le indagini sono state già espletate, portando all'adozione di misure cautelari personali e reali e, dall'altro, che tutte le prove già acquisite (sequestri, sommarie informazioni e interrogatori) hanno condotto ad una cristallizzazione del quadro insuscettibile di essere inquinato.

4. Con il terzo ed ultimo motivo deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt.125, 275 e 292 cod. proc. pen. e per violazione del criterio di proporzionalità nella scelta delle misure in relazione all'art.606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen..

Segnatamente si censura il diverso trattamento cautelare applicato ai coindagati (omissis) e (omissis) . L'ordinanza impugnata avrebbe infatti violato anzitutto l'art.275 cod. proc. pen. nella misura in cui il secondo comma richiede che la misura cautelare debba essere proporzionata al fatto di reato concreto, nella specie contraddetto dalla risalenza nel tempo dei fatti, e alla prevedibile sanzione, e in secondo luogo il principio di parità di trattamento tra coindagati, avendo concesso al (omissis) la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, incentrato sulla pretesa mancanza di attualità del pericolo di reiterazione, è infondato.

Va ricordato anzitutto che, con riguardo alle misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (tra le altre, in tal senso, Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici e altro, Rv. 267965),

Nella specie la ordinanza impugnata, dopo avere posto in rilievo il lungo lasso temporale di protrazione dell'illecito associativo (dal 2014 al 2018) anche a dispetto della consapevolezza delle indagini in corso, con la conseguente capitalizzazione di significativi profitti illeciti, l'utilizzo di metodi gravemente intimidatori (analiticamente richiamati nel provvedimento impugnato) nei confronti dei debitori per indurli a versare il corrispettivo delle illecite compensazioni, l'impiego di atti falsi e di prestanome per operare al riparo da provvedimenti ablativi dell'autorità giudiziaria, il precedente penale e le pendenze a proprio carico, ed avere da tale quadro complessivo correttamente desunto la sussistenza del pericolo di reiterazione dei fatti, ha altresì, in osservanza dei principi appena sopra ricordati, ritenuto non ostativo all'attualità di detto pericolo il tempo decorso dai fatti (la misura è stata adottata nel 2020 per fatti, come visto, protrattisi sino al 2018), niente affatto illogicamente ritenuto recessivo rispetto alla pregnanza degli elementi appena ricordati; e ciò tanto più in ragione della tutt'altro che remota possibilità di replicare i delitti di natura tributaria facilitata dalla propria esperienza di consulente fiscale e dalla ricezione di un sistema "collaudato".

2. Parimenti infondato appare il secondo motivo relativo al pericolo di inquinamento probatorio, correttamente desunto dalle concrete condotte poste in essere dall'indagato nei confronti in particolare del coindagato (omissis), assoggettato a minacce, pedinamenti, molestie, messaggi e violenze fisiche dopo che questi ebbe a descrivere l'assetto organizzato dell'attività illecita e ad indicare in (omissis) l'architetto delle operazioni quale soggetto cui gli imprenditori si rivolgevano per l'abbattimento dei debiti tributari.

Né colgono nel segno le deduzioni difensive in ordine alla "cristallizzazione probatoria" conseguente alla conclusione delle indagini e alla pretesa incompatibilità della stessa con la sussistenza dell'esigenza ravvisata: va infatti ribadito che l'esigenza di salvaguardare da inquinamento l'acquisizione e la genuinità della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari o con la conclusione del giudizio di primo grado (tra le altre, n. 6793 del 07/01/2015, M., Rv. 262687; Sez. 2, n. 3900 del 12/06/1997, Gava, Rv.209019).

3. Infine anche il terzo motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha sottolineato, con riguardo alla persistente necessità di mantenere la misura della custodia cautelare in carcere, l'impossibilità di fare affidamento sulla capacità dell'indagato di prestare osservanza alle prescrizioni collegate ad una misura fiduciaria come quella degli arresti domiciliari, ben potendo lo stesso, anche dal domicilio coatto, e avvalendosi, come già in passato, di prestanomi, replicare i reati per cui è processo, non richiedenti particolari ambienti o condizioni lavorative, con grave

danno per l'Erario e pericolo per l'incolumità delle vittime, oltre che assumere iniziative pregiudizievoli con riguardo alla genuinità della prova.

Né appare incidere sulla tenuta logica di tale prospettazione, da un lato, la distanza temporale dei fatti, una volta che, come correttamente operato dal provvedimento, tale dato, consistente in un distacco non superiore a due anni dai fatti contestati, venga posto in bilanciamento con la protrazione del sodalizio e dei reati connessi per quattro anni e, dall'altro, una pretesa violazione del principio di parità di trattamento con il coindagato ^(omissis), cui è stata applicata la più lieve misura domiciliare; lo stesso motivo, infatti, restando del tutto aspecifico sul punto, non spiega le ragioni per le quali avrebbe ^(omissis) avrebbe dovuto godere del medesimo trattamento, tanto più considerando il ruolo rivestito da questi nei fatti posti in essere e le condotte minatorie e violente solo da lui poste in essere.


4. Il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 *ter*, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021

Il Consigliere est.
Gastone Andreatza



Il Presidente
Elisabetta Rosi

